



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio  
e delle Acque

DEC STA - REGISTRAZIONE  
Prot. 0000030/STA del 13/02/2017

- VISTO** l'articolo 117 della Costituzione;
- VISTA** la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.C.M. 4 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- VISTO** il Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;
- VISTO** il Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici";
- VISTO** in particolare l'art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
- VISTA** la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- VISTO** il CIS Guidance Document n°31/2015 "Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive", nel quale sono fornite indicazioni, condivise a livello comunitario, per la determinazione del deflusso ecologico e per la definizione delle misure necessarie all'applicazione del deflusso stesso;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004, recante "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 8 novembre 2010, n. 260, che costituisce il "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo";

- VISTO** il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
- VISTO** in particolare l’art. 95, comma 4, del predetto Decreto legislativo, il quale prevede che, con apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vengano adottati i criteri volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 208 del 30 dicembre 2008 convertito con la legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- VISTA** la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha prorogato le Autorità Bacino di rilievo nazionale, istituite ai sensi della sopra citata legge n. 183/1989, assegnando loro il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione richieste dalla Direttiva 2000/60 nel relativo territorio di competenza;
- VISTO** il Decreto legislativo n. 219 del 10 dicembre 2010 ed, in particolare, l’art.4 recante “*Ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ... le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all’aggiornamento dei piani di gestione previsti all’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette autorità svolgono funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici ...*”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 39 del 24 febbraio 2015 “*Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua*”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle “*Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*”;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- VISTO** il caso EU PILOT 6011/14/ENVI, avviato dalla Commissione Europea concernente le derivazioni a scopo idroelettrico sul territorio nazionale;
- VISTO** il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea sull’attuazione della Direttiva 2000/60/CE;
- CONSIDERATO CHE** la Commissione Europea, nell’ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di conoscere le eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni, in particolare per gli impianti idroelettrici, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi orientali;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Serchio;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all’approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** l'*Action Plan* elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;
- VISTA** in particolare la *task* 11 dell'*Action Plan*, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di *una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici* e di *una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni*;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare che l'applicazione del deflusso ecologico avvenga, su tutto il territorio nazionale, secondo metodologie condivise e scientificamente avanzate, tenuto conto delle differenze orografiche, idrologiche, geologiche ed ecosistemiche e della diversa complessità nella composizione amministrativa esistenti tra i vari distretti;
- VISTO** l'art. 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'emanazione da parte dello Stato di direttive sulla gestione del demanio idrico;
- ACQUISITO** l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro istituito con Decreto direttoriale prot. n. 357/STA del 23 giugno 2016 del Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque;

## DECRETA

### **Art. 1 - Approvazione delle Linee Guida**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono approvate le "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000", contenute nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2 - Istituzione del Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici**

1. Le Autorità di bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, adeguano ai criteri di cui all'art. 1 gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del deflusso minimo vitale, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque.
2. È istituito presso ISPRA il catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale. Alla definizione ed al periodico aggiornamento dell'albo provvede un Tavolo Tecnico Nazionale, presieduto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare (di seguito, Ministero), cui partecipano, oltre allo stesso Ministero, ISPRA, CNR-IRSA, ENEA, ISS, le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni.
3. Il Tavolo Tecnico provvede alla verifica di congruità tecnico-scientifica delle metodiche proposte per l'inserimento nel catalogo, in relazione ai principi di definizione del deflusso ecologico.
4. Il Tavolo Tecnico è istituito entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con Decreto del Ministero, sulla base delle designazioni delle Amministrazioni partecipanti.

### **Art. 3 - Armonizzazione e pubblicizzazione delle attività**

1. Il Tavolo Tecnico è articolato per Gruppi di Lavoro Distrettuali, sulla base delle ripartizioni territoriali di cui all'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006. Le Amministrazioni che partecipano ai Gruppi di Lavoro Distrettuali possono richiedere il supporto delle strutture tecniche competenti nel monitoraggio ambientale e

idrologico e nell'analisi delle pressioni, al fine di realizzare la migliore sinergia fra i rispettivi programmi previsti dagli articoli 118 e 120 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. I Gruppi di Lavoro Distrettuali riferiscono al Tavolo Tecnico circa le modalità organizzative e i programmi attuativi delle attività indicate nell'Allegato A del presente decreto, sulla base delle misure riportate nei rispettivi Piani di Gestione.

3. Al fine di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 5.2 e 15.2 della Direttiva n. 2000/60/CE, i Gruppi di Lavoro Distrettuali provvedono alla redazione delle specifiche relazioni sintetiche sulle modalità operative delle attività poste in essere, sul grado di attuazione dei programmi di cui al comma precedente e alla trasmissione di tali relazioni al Tavolo Tecnico ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea.

4. Le relazioni sintetiche sono pubblicate sui siti web delle Amministrazioni partecipanti costituendo elemento informativo all'interno della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque identificati nel distretto. Le stesse vengono inoltrate alla Commissione Europea, ai sensi della lettera b) dell'articolo 14.1 della Direttiva n. 2000/60/CE.

#### **Art. 4 - Fase di sperimentazione**

1. Ai fini di quanto previsto al comma 1 dell'art. 2, le Amministrazioni partecipanti, ognuna sulla base delle proprie competenze e a valere sulle risorse disponibili anche in attuazione del comma 3-bis dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 152/2006, avviano in seno al Tavolo Tecnico una fase di sperimentazione, accompagnata da monitoraggio specifico, finalizzata all'applicazione delle linee guida, provvedendo, se necessario, ad una proposta di riesame ed adattamento dei programmi di monitoraggio ambientale e idrologico e di analisi delle pressioni di cui agli articoli 118 e 120 del D. Lgs. n. 152/2006, anche ai sensi dell'articolo 11.5 della Direttiva n. 2000/60/CE.

2. Con il supporto dei Gruppi di Lavoro Distrettuali, il Tavolo Tecnico provvede annualmente all'aggiornamento del catalogo di cui al comma 2 dell'art.2 del presente Decreto, anche sulla base dei provvedimenti assunti dalle Autorità di bacino distrettuali, di cui al comma 1 dell'articolo 2.

#### **Art. 5 - Fase di regime**

1. Le Regioni provvedono a dare attuazione ai programmi aggiornati di cui agli articoli 118 e 120 del D. Lgs. n. 152/2006, anche sulla base di quanto previsto dall'Allegato A del presente decreto ai sensi del comma 2 dell'art. 4, anche avvalendosi delle risorse disponibili in attuazione del comma 3-bis dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 152/2006.

#### **Art. 6 - Disposizione finale**

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente Decreto, anche in quanto riferite alla normativa nazionale di recepimento della Direttiva n. 2000/60/CE, costituisce adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Gaia Checucci

